

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1716-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE DE UNTERRICHTER)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1966
(V. Stampato n. 3150)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Interno

dal Ministro delle Finanze

dal Ministro dei Lavori Pubblici

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 giugno 1966*

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 1966

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della sciagura del Vajont, avvenuta il 9 ottobre 1963, per intervenire immediatamente a sollievo delle zone devastate, veniva promulgata la legge 4 novembre 1963, n. 1457, successivamente modificata, in base alle esperienze affiorate durante la sua applicazione, con legge 31 maggio 1964, n. 357.

Anche questa seconda legge si è dimostrata non completamente corrispondente all'esigenza di un sollecito soddisfacimento di alcune concrete esigenze, e pertanto il Governo, in base alle esperienze acquisite e tenuti presenti i desideri e i suggerimenti delle popolazioni interessate, ha proceduto all'emanazione del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, sottoposto ora all'esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge.

La Camera dei deputati ha apportato al decreto qualche modifica, e ha approvato il disegno di conversione nella seduta del 31 maggio 1966.

La novazione di maggiore rilievo sancita dal decreto-legge n. 258 è contenuta nell'articolo 1, che stabilisce nuove norme per la determinazione delle indennità di esproprio degli immobili necessari per la realizzazione dei piani comprensoriali previsti dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Si è così esclusa l'applicazione delle norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (legge per il risanamento della città di Napoli), che aveva determinato ritardi nella esecuzione degli espropri e gravi

preoccupazioni dei piccoli proprietari che dovevano cedere i loro beni contro indennizzi assolutamente inadeguati.

Le altre disposizioni del decreto appaiono di minore importanza.

Esse prevedono un'ulteriore proroga di due anni (ridotti ad uno in sede di conversione alla Camera dei deputati) del termine già biennale per le occupazioni temporanee dei terreni; semplificano la procedura per la liquidazione dei contributi e consentono di concedere agevolazioni per lo sviluppo industriale della zona; riaprono i termini per la presentazione delle domande per la concessione delle provvidenze a favore delle aziende distrutte o danneggiate; dispongono opere di sistemazione idraulico-forestale per il consolidamento dei terreni devastati; estendono le precedenti esenzioni tributarie e agevolano la sollecita liquidazione dei contributi per perdita di vestiario e mobilio esistenti nelle abitazioni colpite dalla catastrofe.

In conclusione, si tratta di disposizioni che rappresentano un aggiornamento delle norme precedenti e tendono a lenire per quanto possibile molti disagi che ancora travagliano le popolazioni del Vajont.

La conversione da parte del Senato del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, nel testo modificato dalla Camera dei deputati è pertanto vivamente raccomandata dalla 7^a Commissione unanime, quale doverosa affermazione di solidarietà verso i superstiti della immane catastrofe del Vajont.

DE UNTERRICHTER, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 le parole: « prima dell'entrata in vigore della legge 31 maggio 1964, n. 357 », sono sostituite dalle parole: « in attuazione della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 », e le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle parole: « tre anni ».

All'articolo 3 è aggiunto il seguente capoverso:

« Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'articolo 4 *sub* articolo 6 della legge 11 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo *3-bis*:

« All'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è aggiunto il seguente comma:

” Passano in proprietà del Comune le aree espropriate per il trasferimento degli abitati, non destinate dal piano regolatore ad opere pubbliche di conto dello Stato nonché quelle destinate all'edilizia privata, che entro tre anni dalla data del decreto di esproprio non siano state richieste in assegnazione dagli aventi diritto ” ».

All'articolo 5, terzo capoverso, le parole: « a 200 mila lire » sono sostituite dalle parole: « a 400 mila lire ».

All'articolo 7 è premesso il seguente comma:

« Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

” Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata ” ».

All'articolo 8, in tutto il primo capoverso, la parola « abitazioni » è sostituita dalle parole « unità immobiliari ».